

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Ricorso prot. n. R-1112 del 14 agosto 2020

DECISIONE n. 15/2020

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto come da delibera Presidenziale n. 346 del 04.08.2020 dai Signori:

Avv. Giuseppe Matano (Presidente)

Avv. Luigi Tocci (Componente)

Avv. Sergio Lauro (Componente)

all'esito della camera di consiglio del 19 agosto 2020, tenutasi in modalità di videoconferenza come espressamente autorizzata dalla Segreteria Generale e per la quale è verbale, trasmesso alla stessa Segreteria Generale FIH;

visti lo Statuto Federale, artt. 17 ss., e la procedura per l'impugnazione delle candidature, come disciplinata dalla Giunta Nazionale CONI nell'apposito Regolamento, a norma del quale, per quanto qui rileva, “c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente punto 2.a), il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.”;

letto il ricorso presentato in data 14 agosto 2020 alle 03,33 da Medda Enrico avverso l'esclusione del sostegno ricevuto dal sig. Federico Pinna, nella qualità di Presidente della ASD Superba HC, per la candidatura di Consigliere Federale relativa alla XXVIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, pubblicata sul sito federale, nel quale il ricorrente contesta l'assunto della Commissione convalida Candidature nella parte in cui alla medesima Commissione non risulterebbe Presidente della Superba HC il sig. Federico Pinna, ma detta carica risulta, invece, rivestita dal sig. Maurizio Carlo Puggioni;

ritenuto che il ricorso è stato tempestivamente e ritualmente proposto in quanto trasmesso a mezzo PEC e sottoscritto personalmente dal ricorrente;

esaminati i motivi, nonché la documentazione allegata al ricorso e considerato che la procedura per l'impugnazione delle candidature, come disciplinata dalla Giunta Nazionale CONI nell'apposito Regolamento, ha esplicitamente limitato l'impugnazione ai soggetti esclusi, al Procuratore Federale e al candidato ammesso, ovvero al Procuratore che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati, ma non contempla il caso di specie dell'esclusione di un sostegno alla candidatura che, peraltro, risulta pacifico, è stata regolarmente ammessa come appare chiaro nel provvedimento della Commissione Convalida Candidature del 6 agosto 2020.

Per tali ragioni, il Tribunale Federale, all'unanimità, dichiara **INAMMISSIBILE** il ricorso.

Si comunichi con urgenza al ricorrente e, per opportuna conoscenza, alla Segreteria Generale FIH.

Così deciso in Roma il 19 agosto 2020

f.to Il Presidente
Avv. Giuseppe Matano

f.to Il Componente
Avv. Luigi Tocci

f.to Il Componente
Avv. Sergio Lauro